

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Adunanza generale ottobre 2011

Autorità amministrative indipendenti. Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Camera di Conciliazione ed Arbitrato. Natura giuridica. Quesito.

Consiglio di Stato, Adunanza Generale 20 ottobre 2011, n. 1535/2011, Pres. de Lise, Est. Pajno.

La Camera di conciliazione ed arbitrato, istituita presso la CONSOB per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi (art. 2, comma 1, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179), non ha autonoma soggettività di diritto.

Invero, la soggettività giuridica, quand'anche disgiunta dalla personalità, ha un tratto ontologico cui si deve guardare, ossia l'attitudine ad essere centro finale di imputazione normativa ed è rinvenibile in capo a coloro che siano suscettibili di essere destinatari dell'effetto, non essendo sufficiente l'attitudine ad essere autore del fatto da cui esso promana.

Nella specie, la Camera non risulta essere destinataria degli effetti, poiché la legge considera la sua attività in funzione di quella della CONSOB.

Il parere risponde al quesito se la Camera di conciliazione ed arbitrato, istituita presso la CONSOB, sia un soggetto autonomo e distinto dalla CONSOB ovvero se debba, piuttosto, essere qualificata come organo strumentale dell'autorità di vigilanza.